

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 2305, 3123, 3189 e 3489-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MICHELE DE LUCA)

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1999

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro
(2305)

d'iniziativa dei senatori **CORTIANA, DUVA, MACONI, PILONI
e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1997

Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro
(3123)

d'iniziativa dei senatori **MANZI, MARINO, ALBERTINI, BER-
GONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MARCHETTI,
RUSSO SPENA e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1998

Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189)

**d’iniziativa dei senatori MULAS, MACERATINI, BONATESTA,
ZANOLETTI e NOVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1998

Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489)

**d’iniziativa dei senatori MELE, DONISE, DE MARTINO Guido
e BERNASCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1998

INDICE

Relazione	Pag. 4
Pareri:	
della 1 ^a Commissione permanente	» 12
della Giunta per gli affari delle Comunità europee ...	» 13
Testo proposto dalla Commissione	» 14
Disegni di legge:	
- n. 2305, d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri ..	» 28
- n. 3123, d'iniziativa dei senatori Manzi ed altri	» 35
- n. 3189, d'iniziativa dei senatori Mulas ed altri	» 42
- n. 3489, d'iniziativa dei senatori Mele ed altri	» 46

ONOREVOLI SENATORI. - Il telelavoro rappresenta una delle innovazioni tecnologiche ed organizzative di maggiore rilievo che la società dell'informazione introduce nel mercato del lavoro: l'impiego di strumenti telematici - all'evidenza innovativi sul piano tecnologico - si coniuga, infatti, con la prestazione a distanza rispetto al luogo di utilizzazione del lavoro, con evidenti implicazioni anche sul piano organizzativo. Al pari di ogni altra innovazione, il telelavoro contribuisce quindi a mettere in crisi il nostro sistema di qualificazione e tutela giuridica del lavoro, pensato con riferimento all'organizzazione del lavoro in azienda dell'era industriale e pertanto mal conciliabile con lo scenario, affatto diverso, dell'organizzazione del lavoro a distanza nella società dell'informazione.

Tuttavia il presente testo non intende affrontare la crisi di sistema prospettata - esigendo questa un intervento di carattere generale, parimenti ispirato a logica sistemica - ma soltanto adattare al telelavoro la disciplina del lavoro nelle sue diverse forme e, nel contempo, stabilire un raccordo reciproco capace di operare anche nella prospettiva di evoluzione della disciplina medesima.

Ne risulta - con la garanzia di diritti fondamentali per i telelavoratori - l'introduzione di deroghe, modifiche ed integrazioni della disciplina generale, specificamente previste per il lavoro a distanza.

In Commissione, l'esame ha preso le mosse dall'assegnazione, in tempi successivi, di quattro disegni di legge, tutti d'iniziativa parlamentare. Con il disegno di legge n. 2305, d'iniziativa del senatore Cortiana e di altri senatori, primo ad essere esaminato in ordine temporale, i proponenti hanno inteso conseguire un obiettivo generale di tutela di alcuni diritti essenziali dei telelavo-

ratori e di sostegno ad un processo evolutivo delle relazioni industriali adeguato al mutamento del contesto aziendale determinato dalla diffusione del lavoro a distanza. A tal fine, viene proposto un testo che prevede norme di incentivazione del telelavoro collegato a finalità socialmente apprezzabili, individua organismi cui vengono attribuite competenze di carattere amministrativo, istituendo un apposito fondo, delinea norme e principi di carattere generale applicabili al telelavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, con la previsione di diritti connessi o adattati alla peculiare condizione della prestazione lavorativa, quali il diritto alla socialità ed all'informazione.

Il disegno di legge n. 3123, del senatore Manzi e di altri senatori, ispirato ad un principio generale di rafforzamento della tutela dei diritti essenziali dei lavoratori, come esplicitamente viene affermato nella relazione introduttiva, si articola in disposizioni finalizzate a stabilire la nozione di telelavoro e gli ambiti operativi, a disciplinare le tutele ed i meccanismi regolativi del telelavoro, ad istituire organismi, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, con compiti di supporto, di consulenza e di ricerca ed a dettare norme per la promozione e lo sviluppo del telelavoro, compresa l'istituzione di un fondo per la concessione di agevolazioni.

Più limitato per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione, il disegno di legge n. 3189 è volto esclusivamente a disciplinare il telelavoro subordinato, ritenendo preferibile rinviare alla definizione di norme generali sul complesso tema del lavoro cosiddetto parasubordinato l'individuazione di regole specifiche sul lavoro a distanza svolto nell'ambito di tale tipologia di rapporto: tale impostazione viene integrata

con norme di incentivazione, relative anche all'istituzione di un apposito fondo. Infine, il disegno di legge n. 3489, d'iniziativa del senatore Mele e di altri senatori, è rivolto esclusivamente alla disciplina delle modalità di promozione del telelavoro.

In relazione ad una definizione di telelavoro sostanzialmente identica nelle sue linee essenziali - che coniuga l'impiego di strumenti telematici, appunto, con la prestazione a distanza rispetto al luogo di utilizzazione del lavoro - i disegni di legge sopra richiamati recano tutti la previsione di misure di sostegno, promozione ed incentivazione in favore del telelavoro e, con l'eccezione del disegno di legge n. 3489, una disciplina - più o meno dettagliata - della stessa materia.

Dopo un primo esame dei disegni di legge sopra illustrati, iniziato nella seduta del 14 gennaio 1998 e svoltosi anche in relazione alle diverse successive date di assegnazione degli stessi, la Commissione convenne sull'opportunità di avviare un ampio giro di audizioni informali, da tenere presso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici e dal relatore, al fine di acquisire l'avviso delle parti sociali, degli operatori, delle imprese e di ricercatori ed esperti, anche in vista della predisposizione di un testo unificato, indicato dalla Commissione stessa come lo strumento più idoneo ad operare una sintesi tra le varie proposte. Nella seduta del 27 maggio 1998 venne pertanto messo a punto dalla Commissione il calendario delle audizioni, iniziate il 2 giugno con l'intervento delle confederazioni sindacali UGL e CISAL. Il 9 giugno vennero poi ascoltate le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nonché, il 30 giugno, le organizzazioni dei lavoratori delle telecomunicazioni e dell'informatica SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILTEL-UIL, e, il 21 luglio, i sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, firmatarie insieme alla Confcommercio, anch'essa ascoltata, dell'accordo del 20 giugno 1997, sul telelavoro subordinato, per i dipendenti delle aziende operanti nel settore

del terziario, della distribuzione e dei servizi. Per la parte datoriale sono state ascoltate, il 16 giugno, l'Associazione bancaria italiana (ABI), insieme alla Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato (FITA), e il 23 giugno la Confindustria, mentre, per quanto riguarda il mondo della ricerca, lo stesso 23 giugno sono stati ascoltati i responsabili del progetto MIRTI e il 22 settembre è stata ascoltata la Società italiana di telelavoro. Sono state infine svolte audizioni di aziende ed enti che, a vario titolo, possono vantare una particolare esperienza nel settore: Telecom e IBM, il 7 luglio; INPS e Olivetti, il 14 luglio e, il 28 luglio, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (ENPACL).

Le audizioni hanno ovviamente messo in rilievo sensibilità e culture differenti e, tuttavia, hanno anche evidenziato alcuni punti di convergenza significativi; in particolare, si è potuto verificare un diffuso consenso per l'adozione di misure di sostegno, promozione ed incentivazione funzionalizzate, talora, al perseguimento di obiettivi sociali. Sull'esigenza, in linea generale, di una disciplina legislativa del telelavoro il consenso, ampio anche se non unanime, è stato però da tutti subordinato alla condizione indefettibile che venisse comunque elaborata una regolamentazione «leggera» e rispettosa dell'autonomia collettiva.

Il testo unificato che giunge all'esame dell'Assemblea rappresenta la sintesi tra il contenuto dei disegni di legge - che hanno avviato l'*iter* normativo - e le indicazioni che sono emerse nel corso delle audizioni.

Giova ricordare brevemente l'*iter* successivo alla conclusione delle audizioni: dopo la chiusura della sessione di bilancio per l'esame della manovra di finanza pubblica 1999-2001, nella seduta del 21 gennaio 1999, venne presentato un primo schema di testo unificato da parte del relatore, poi modificato, per alcuni aspetti meramente formali, nella seduta del 28 gennaio; successivamente, la Presidenza fissò il termine per

la presentazione degli emendamenti al 10 febbraio, poi differito, su richiesta di alcuni parlamentari dell'opposizione, al 16 febbraio. Dopo l'illustrazione degli emendamenti, nelle sedute dal 18 al 24 febbraio, l'esame venne sospeso, in attesa della trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, richiesta dalla 5° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, in data 24 febbraio. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto dalla predetta disposizione regolamentare, dopo alcune sollecitazioni, purtroppo ancora senza esito, rivolte al Governo sia dalla Commissione di merito che dalla Commissione bilancio, si pervenne infine alla conclusione che fosse comunque doveroso riprendere l'esame dopo una pausa protrattasi, non per volontà della Commissione, per oltre tre mesi: con le sedute del 16 e del 22 giugno è stato pertanto concluso l'esame del testo unificato presso la Commissione.

Passando ad esaminare più nel dettaglio l'articolato, va preliminarmente precisato che esso, coerentemente con l'orientamento espresso nel corso della discussione in Commissione e tenendo conto delle indicazioni delle audizioni, non ha appesantito o irrigidito la disciplina attuale del telelavoro: questo è attualmente soggetto, infatti, alla stessa disciplina generale che è prevista per qualsiasi altro lavoro prestato nella medesima forma (subordinata, parasubordinata, autonoma) e il testo unificato al nostro esame intende, appunto, introdurre degli adattamenti volti a rendere il più possibile coerente con il telelavoro quella disciplina generale, che - per quanto si è detto - è stata pensata per un contesto di riferimento affatto diverso.

Lungi dal rappresentare un nuovo tipo di contratto di lavoro - in aggiunta a quelli già previsti (subordinato, parasubordinato, autonomo) oppure in via di introduzione nel nostro ordinamento (quali i «lavori atipici» disciplinati da disegno di legge già approvato dal Senato ed, attualmente, all'esame

della Camera dei deputati) - il telelavoro infatti può formare oggetto di ciascuno dei tipi contrattuali prospettati.

Coerentemente, è soggetto alla stessa disciplina prevista per il tipo di contratto del quale formi oggetto. Sono fatte salve, tuttavia, deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro. È proprio questa l'impostazione di fondo del testo unificato al nostro esame.

Sono previste, inoltre, misure di sostegno, promozione ed incentivazione del telelavoro, in funzione del perseguimento di fini sociali.

Il primo dei sei capi del testo unificato - recante Disposizioni generali - consta di un solo articolo (articolo 1). Ne risulta prevista (al comma 1) la definizione del telelavoro «ai fini della presente legge»: l'impiego «non occasionale» di strumenti telematici - che non si limitino quindi alla mera trasmissione, ma si estendano alla raccolta, al movimento e al trattamento dei dati - si coniuga, in tale prospettiva, con la distanza del luogo della utilizzazione dal luogo della prestazione del lavoro. La precisazione contestuale che quest'ultimo luogo può essere di pertinenza del soggetto che lo utilizza - «soltanto quando (...) è destinato esclusivamente alla prestazione di telelavoro e, comunque, non costituisce unità produttiva autonoma» - consente di ricavarne la conclusione che, in ogni altro caso, il luogo della prestazione - per integrare, appunto, il telelavoro - non deve essere di pertinenza del soggetto che lo utilizza.

Lo stesso articolo 1 stabilisce altresì - nel comma 2 - che «al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro (...) stipulato tra colui che lo presta e colui che lo utilizza». Ne risulta presupposto che il telelavoro - per quanto si è detto - non costituisce un nuovo tipo contrattuale, ma può formare oggetto di ciascuno dei tipi contrattuali previsti dall'ordinamento ed essere soggetto alla disciplina relativa. Contestualmente sono fatte salve, tuttavia, «deroghe, modifiche ed

integrazioni specificamente previste per il telelavoro».

La medesima impostazione di fondo presiede alla identificazione – nel successivo comma 3 – delle fonti che disciplinano il «telelavoro prestato dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche». Resta da sottolineare, tuttavia, che il testo normativo qui illustrato concorre ad integrare – quale «legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa» – il sistema di fonti che disciplinano, appunto, «i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche» (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni).

Il Capo II – dedicato ai diritti fondamentali del telelavoratore – consta di tre articoli (articoli da 2 a 4).

L'articolo 2 prevede (comma 1) il diritto dei telelavoratori subordinati «a ricevere le informazioni essenziali, che gli altri dipendenti possono acquisire direttamente, su circostanze rilevanti relative all'impresa del proprio datore di lavoro» (cosiddetti diritti d'informazione). Si tratta, per intenderci, di informazioni concernenti dimensioni, livello occupazionale, rappresentanti dei lavoratori in azienda ed altre circostanze analoghe – relative, appunto, all'impresa del datore di lavoro – delle quali ogni altro lavoratore può acquisire conoscenza direttamente.

Tuttavia le materie, che formano oggetto del diritto d'informazione, sono individuate dai «contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori» (comma 2) oppure – in difetto – con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (comma 3). Le stesse fonti stabiliscono, altresì, le «condizioni», per l'accesso ai diritti d'informazione, in favore di coloro che prestano «telelavoro non in via esclusiva» – congiuntamente, cioè, a lavoro prestato in forme ordinarie – alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (comma 4). Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di maggior favore per

il telelavoratore, comunque stabilite (comma 5).

Il sistema di fonti – che ne risulta proposto – corrisponde a quello già sperimentato con riferimento, tra l'altro, alla disciplina del lavoro temporaneo o interinale (legge 24 giugno 1997, n. 196, articoli da 1 a 12, specie articolo 1, comma 2, lettera a), in relazione all'articolo 11, comma 4). L'identificazione degli agenti contrattuali – nelle «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori» – consente infatti di integrare la disciplina legale della materia con una disciplina di fonte contrattuale, parimenti unitaria. L'intervento sostitutivo del Ministro garantisce, poi, che una disciplina intervenga in ogni caso.

Un meccanismo normativo analogo a quello dettato all'articolo 2 è previsto poi all'articolo 3, riguardante il diritto alla socialità, per l'esercizio del quale è previsto, al comma 1, che il telelavoratore subordinato possa collegarsi per via telematica, nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi – con modalità interattiva o con altra modalità comunque idonea al perseguimento della specifica finalità – anche non strettamente inerenti alla prestazione lavorativa, con mittenti e destinatari determinati, allo scopo di ridurre il proprio isolamento. Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2 stabiliscono le modalità, i tempi, la durata del collegamento, nonché i mittenti e i destinatari dei messaggi e le condizioni per l'accesso al diritto alla socialità, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.

Poiché i destinatari degli articoli 2 e 3 vengono esplicitamente individuati nei telelavoratori subordinati, l'articolo 4 prevede la possibilità di estendere i diritti di informazione e alla socialità ai telelavoratori non subordinati, mediante contratti e accordi collettivi ad essi applicabili, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e facendo salve le con-

dizioni di maggior favore per gli stessi telelavoratori, comunque stabilite.

Il Capo III, entrando nel merito delle deroghe, modifiche ed integrazioni della disciplina generale, provvede, all'articolo 5, a regolare una materia oggetto di numerosi interventi e segnalazioni nel corso delle audizioni svolte presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione: al comma 1, infatti, viene prevista la disapplicazione del divieto di controllo a distanza, di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, relativamente all'attività del telelavoratore, quando il controllo stesso risulti coesistente alla prestazione dell'attività - come nel caso di telelavoro interattivo - oppure indispensabile per la sicurezza del lavoro o per l'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro. In quest'ultimo caso, tuttavia, il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza. Onde evitare un'applicazione eccessivamente estensiva della disposizione precedente, al comma 2 si chiarisce che le disposizioni dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con l'eccezione della deroga dettata al comma 1, si applicano integralmente al telelavoratore.

Del diritto di assemblea si occupa invece l'articolo 6, prevedendo al comma 1 l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di predisporre strumenti idonei per la partecipazione in via telematica all'assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure a porre in essere altre misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione all'assemblea. Alle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2 viene demandata sia l'individuazione di misure idonee all'esercizio del diritto di assemblea in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, sia la facoltà di escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati. Analogamente a quanto disposto dal comma

2 del precedente articolo 5, il comma 3 dell'articolo 6 dispone che, fatte salve la deroghe di cui sopra, al telelavoratore si applichino, per il resto, le disposizioni dell'articoli 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Disposizioni analoghe a quelle previste agli articoli 5 e 6 sono poi dettate all'articolo 7, con il quale viene garantito l'esercizio del diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Con una disposizione di chiusura, l'articolo 8 prevede poi che le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2 possano regolare l'esercizio in via telematica di diritti sindacali, diversi da quelli di cui agli articoli 6 e 7, nel caso di datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, stabilendone modalità di esercizio e condizioni per l'accesso al diritto.

L'applicazione integrale delle norme per la tutela della salute e per la sicurezza ai telelavoratori è disposta al comma 1 dell'articolo 9; al comma 2 dello stesso articolo è invece demandato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di disciplinare con proprio decreto l'attuazione della disposizione di carattere generale contenuta al comma 1, nel caso di telelavoro prestato dall'abitazione o da altro luogo nella disponibilità del telelavoratore. Viene esplicitato, tra l'altro, l'obbligo del datore di lavoro a garantire l'idoneità del posto di lavoro, con la cooperazione del lavoratore, nonché le condizioni per l'esercizio del controllo dello stesso datore di lavoro, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del proprio dipendente e dei conviventi.

L'articolo 10 affronta il problema del telelavoro prestato al di fuori dell'Unione europea, oggetto di un'ampia riflessione nel corso delle audizioni svoltesi presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, non solo per le rilevanti implicazioni sociali di esso, che investono integralmente la questione dell'equità e della solidarietà nei rapporti tra sistemi economici a diverso grado

di sviluppo, e della tutela di diritti umani fondamentali, in particolare per quanto attiene alle condizioni dei minori, nelle aree economicamente più arretrate, ma anche per le difficoltà oggettive a dettare su una tale materia norme concretamente attuabili e sanzionabili.

La soluzione proposta nell'articolo - facendo salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge n. 975 del 1984, sulla legge applicabile al contratto di lavoro individuale - prevede il conferimento di una delega al Governo, per disciplinare l'utilizzazione in Italia di telelavoro prestato in forma subordinata dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea attenendosi agli indirizzi dell'Unione europea e a principi e criteri direttivi articolati: in primo luogo sull'esigenza di armonizzazione della disciplina nazionale con quella degli altri paesi dell'Unione europea, anche allo scopo di evitare il rischio di distorsione della concorrenza; in secondo luogo sulla previsione di una specifica autorizzazione per la prestazione di telelavoro dal territorio di paese straniero non appartenente all'Unione europea, rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e subordinata comunque al rispetto delle convenzioni internazionali che garantiscono i diritti sociali fondamentali, nei paesi in cui il lavoro a distanza viene prestato; in terzo luogo su un sistema di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali, proporzionate al numero dei telelavoratori impiegati all'estero, alla durata ed alla quantità delle loro prestazioni utilizzate in Italia, salvo che il fatto costituisca un più grave reato.

Considerata la complessità di tutta la questione della prestazione di telelavoro subordinato all'estero, l'articolo 10 prevede esplicitamente che il Governo eserciti la delega ove ne ravvisi l'opportunità, e comunque sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Sugli schemi di decreto legislativo è previsto infine il parere

delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Con il Capo IV sono dettate norme di sostegno al sindacato e sulla contrattazione collettiva: in particolare, l'articolo 11 prevede, al comma 1, che i telelavoratori subordinati siano computati, al pari degli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e di ogni altra disposizione la cui applicazione sia subordinata al livello occupazionale, precisando poi, al comma 2, che il telelavoratore si intende addetto all'unità produttiva alla quale prevalentemente inerisce la sua prestazione e che il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'interessato.

Della contrattazione collettiva per i telelavoratori subordinati, si occupa più specificamente l'articolo 12, che al comma 1 sancisce il principio dell'applicabilità ai suddetti lavoratori delle norme dei contratti collettivi applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria, in quanto compatibili ed in difetto di contraria previsione degli stessi contratti. Il comma 2 introduce una norma promozionale, nel senso di porre come condizione per l'accesso del datore di lavoro a misure di sostegno, promozione ed incentivazione, come di ogni altra iniziativa in favore del telelavoro, l'applicazione a tutti i lavoratori dipendenti di trattamenti non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché il rispetto dei diritti fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 6 e 7.

Con l'articolo 13, le garanzie poste in favore dei telelavoratori subordinati vengono estese, ove possibile, ai telelavoratori non subordinati, prevedendosi, al comma 1, l'applicabilità, in quanto compatibili, delle norme dei contratti e degli accordi collettivi che sono applicabili agli altri lavoratori non subordinati, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti. Inoltre, con il com-

ma 2 si dispone che contratti ed accordi collettivi possano estendere ai lavoratori non subordinati, ai quali sono applicabili, diritti e garanzie comunque previsti in favore dei telelavoratori subordinati.

Le misure di sostegno, promozione e incentivazione a favore del telelavoro sono elencate al Capo V: l'articolo 14 precisa, al comma 1, che al telelavoro si applicano le incentivazioni alle imprese e all'occupazione che sono previste per il lavoro prestato nella medesima forma. In considerazione delle possibili ricadute sociali di un processo di diffusione del telelavoro, il comma 2 prevede, a favore del telelavoro, interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione ulteriori, in funzione degli obiettivi rivolti alla creazione ovvero al trasferimento di nuovi posti in telelavoro, specie nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, ed in altre aree di crisi, individuate dalla disciplina dei singoli interventi; alla soluzione di problemi e difficoltà concernenti l'inserimento, l'integrazione o il mantenimento nel posto di lavoro dei soggetti portatori di *handicap* o di altri svantaggi, anche sociali, e alla riduzione dell'inquinamento od altri obiettivi di tutela ambientale, in dipendenza del significativo ridimensionamento degli spostamenti con mezzi di trasporto inquinanti, per raggiungere il posto di lavoro, della localizzazione diffusa delle prestazioni lavorative o, comunque, altrimenti correlati con il ricorso al telelavoro. Analoghi incentivi sono altresì previsti per promuovere la costruzione di telecentri, che consentano anche ad altre imprese di ricorrere al telelavoro, specie nei territori e nelle aree economicamente e socialmente svantaggiati, nonché a favore della formazione e sperimentazione in tema di telelavoro e del sostegno, della promozione ed incentivazione del rispetto dei diritti sociali fondamentali, nel telelavoro prestato dall'estero di cui all'articolo 10. Alla disciplina dei singoli interventi si provvede, ai sensi del comma 3, nel rispetto degli indi-

rizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sul trasferimento alle regioni delle competenze amministrative in materia di collocamento, con regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. I regolamenti si conformano ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sulla razionalizzazione degli interventi per il sostegno pubblico alle imprese.

Sempre nell'ambito delle politiche di sostegno al telelavoro, l'articolo 15 si occupa di una questione di grande rilevanza che attiene all'agibilità di *Internet* da parte degli operatori economici: a tal fine, il comma 1 prevede l'adozione da parte del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di uno schema di piano delle tariffe e di altre misure per le comunicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, volte a favorire il telelavoro, sul quale sono chiamate ad esprimere il loro parere le Commissioni parlamentari competenti.

Al tema dell'organizzazione amministrativa sono dedicati gli articoli 16 e 17, al Capo VI. Con l'articolo 16, è conferita al Governo una delega legislativa per la disciplina di tale profilo, nel presupposto, che costituisce il primo criterio di delega, alla lettera a) del comma 1, che la istituenda organizzazione amministrativa per il telelavoro non è sostitutiva, ma integrativa di quella per il lavoro che, in difetto di contraria previsione, riguarda anche il telelavoro. Viene altresì prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per il telelavoro, composta di non più di sette membri di riconosciuta competenza specifica, con funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e consulenza in materia di telelavoro nonché di selezione dei progetti ai fini dell'ammissione alle misure di sostegno, promozione e

incentivazione, di cui all'articolo 14, e di un Osservatorio sul telelavoro e di altri servizi di supporto a disposizione della Commissione medesima. Sugli schemi dei decreti legislativi è altresì previsto il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Un'ulteriore delega è poi disposta all'articolo 17, per l'istituzione, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di un Fondo per il telelavoro, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alimentato, oltre che dal contributo a carico del Fondo per l'occupazione, nel limite delle disponibilità individuate in sede di esercizio della delega, anche dai proventi delle sanzioni pecuniarie, per violazioni concernenti il telelavoro, e dai contributi dell'Unione europea destinati al finanziamento di iniziative in favore del telelavoro. Il Fondo è destinato al finanziamento delle misure di sostegno, promozione ed incentivazione nonché di ogni altra iniziativa in favore del telelavoro. Anche in questo caso è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per tutte le deleghe previste nel testo proposto dalla Commissione, specifiche disposizioni prevedono poi la possibilità di

adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ogni singolo atto.

Per quanto riguarda poi la copertura finanziaria, si stabilisce che le misure previste dagli articoli 14, 16 e 17 siano attuate nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, facendo salva, per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa per il telelavoro di cui all'articolo 16, la possibilità che in sede di esercizio della delega possano essere individuate risorse aggiuntive da destinare alle finalità ivi indicate. Su questo punto, peraltro, si ricorda che la Commissione bilancio non dispone, ad oggi, degli elementi informativi necessari per l'espressione del parere, non essendo ancora stata trasmessa, dal Governo, la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 dispone infine che la legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DE LUCA Michele, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge n. 2305

20 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, segnalando l'opportunità di tener conto di norme già vigenti e applicabili in materia.

sul disegno di legge n. 3489

28 ottobre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che le attività di promozione previste dall'articolo 2 non dovrebbero essere limitate allo Stato ma estese alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, funzionali e territoriali. Si rammenta, inoltre, che le regioni e le province autonome possono adottare normative proprie anche in materia di rapporti di lavoro: sarebbe opportuna, pertanto, una specifica clausola di salvaguardia. Vanno menzionate, infine, le disposizioni sul telelavoro nel pubblico impiego, già introdotte nell'ordinamento, cui dovrebbero essere coordinate le norme in esame.

sul testo unificato predisposto dal relatore e su emendamenti

23 febbraio 1999

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. Quanto agli emendamenti ad esso riferiti, la Commissione esprime un parere non ostativo.

PARERI DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: NAVA)

sul disegno di legge n. 2305

11 marzo 1998

La Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sui disegni di legge nn. 3123 e 3189

3 giugno 1998

Considerato che la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1997 sollecita la Commissione europea a presentare una proposta di direttiva che disciplini il telelavoro definendo gli aspetti procedurali connessi alla sanità e alla sicurezza dei lavoratori, alla tutela della *privacy* e alla fiscalità e tenendo conto che i disegni di legge in titolo non presentano problemi di compatibilità con le direttive 89/391/CEE, sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, e 90/270/CEE, sulle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, sui disegni di legge esaminati congiuntamente la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

(Estensore: MANZI)

sul disegno di legge n. 3489

18 febbraio 1999

La Giunta, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina e promozione del telelavoro

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Definizione e regime
giuridico applicabile)*

1. Ai fini della presente legge, per telelavoro si intende il lavoro prestato in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto alla residenza, sede, unità produttiva del datore di lavoro o del committente e, comunque, rispetto al luogo nel quale viene utilizzato dall'altro contraente. Tuttavia il lavoro, prestato da luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, si considera telelavoro, ricorrendone gli altri requisiti, soltanto quando quel luogo è destinato esclusivamente alla prestazione di telelavoro e, comunque, non costituisce unità produttiva autonoma.

2. Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o per il contratto di qualsiasi altro tipo stipulato tra colui che lo presta e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro

3. Al telelavoro, prestato dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 2,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione in materia. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonchè ogni altra disposizione in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni.

CAPO II

DIRITTI FONDAMENTALI DEL TELELAVORATORE

Art. 2.

(Diritti d'informazione)

1. I telelavoratori subordinati hanno diritto a ricevere le informazioni essenziali, che gli altri dipendenti possono acquisire direttamente, su circostanze rilevanti, relative all'impresa del proprio datore di lavoro.

2. Le materie, che formano oggetto del diritto di informazione di cui al comma 1, sono individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. In difetto del contratto collettivo di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 2, alla individuazione delle materie, che formano oggetto del diritto di informazione. La successiva stipulazione del contratto collettivo sostituisce, nell'ambito del proprio campo d'applicazione, il decreto ministeriale.

4. Le stesse fonti, di cui ai commi 2 e 3, stabiliscono altresì le condizioni per l'accesso ai diritti di informazione, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.

5. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per il telelavoratore, comunque stabilite.

Art. 3.

(Diritto alla socialità)

1. Il telelavoratore subordinato ha diritto al collegamento telematico interattivo o ad altre modalità di collegamento, nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, anche non strettamente inerenti alla prestazione lavorativa, con mittenti e destinatari determinati, allo scopo di ridurre il proprio isolamento.

2. Modalità, tempi, durata del collegamento, di cui al comma 1, mittenti e destinatari dei messaggi, condizioni per l'accesso al diritto alla socialità, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, sono stabiliti dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2.

Art. 4.

(Estensione dei diritti a telelavoratori non subordinati)

1. I diritti di informazione e alla socialità, di cui agli articoli 2 e 3, possono essere estesi ai telelavoratori non subordinati dai contratti e accordi collettivi ad essi applicabili, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di maggior favore per gli stessi telelavoratori di cui al comma 1, comunque stabilite.

CAPO III

DEROGHE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA GENERALE

Art. 5.

(Controllo a distanza)

1. Il divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si appli-

ca al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore, quando il controllo stesso risulta coesistente alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per la sicurezza del lavoro o per l'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro. In quest'ultimo caso, tuttavia, il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza. L'esercizio del controllo a distanza, ai sensi del presente comma, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Fatta salva la deroga di cui al comma 1, al telelavoratore si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 6.

(Assemblea)

1. Il telelavoratore ha diritto a che siano predisposti dal datore di lavoro strumenti idonei, per la partecipazione in via telematica alla assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure poste in essere altre misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione all'assemblea.

2. Le misure idonee all'esercizio del diritto di cui al comma 1 e le condizioni per l'accesso al diritto medesimo, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva, sono stabilite dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.

3. Fatta salva la deroga di cui ai commi 1 e 2, al telelavoratore si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 7.

(Diritto di affissione)

1. Il datore di lavoro, che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di predisporre strumenti idonei per l'esercizio in via telematica del diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure di porre in essere altre misure idonee a garantire che anche i telelavoratori possano agevolmente accedere alle affissioni.

2. Le misure idonee all'esercizio del diritto di cui al comma 1 e le condizioni per l'accesso al diritto medesimo, nel caso di telelavoro prestato soltanto in via non esclusiva alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, sono stabilite dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.

3. Fatta salva la deroga di cui ai commi 1 e 2, ai telelavoratori si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8.

(Esercizio in via telematica di altri diritti sindacali)

1. Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2 possono prevedere l'esercizio in via telematica di diritti sindacali, diversi da quelli di cui agli articoli 6 e 7, nel caso di datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, stabilendone modalità di esercizio e condizioni per l'accesso al diritto.

Art. 9.

(Salute e sicurezza)

1. Ai telelavoratori si applicano le norme per la tutela della salute e per la sicurezza, pre-

viste per gli altri lavoratori in ragione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra le parti.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, adotta con proprio decreto un regolamento per l'attuazione delle norme di cui al comma 1, nel caso di telelavoro prestato dall'abitazione o da altro luogo nella disponibilità del telelavoratore. Nel predetto regolamento sono precisati, tra l'altro, gli obblighi dei diversi soggetti e, in particolare, quello del datore di lavoro a garantire l'idoneità del posto di lavoro, con la cooperazione del lavoratore, nonché le condizioni per l'esercizio del controllo dello stesso datore di lavoro, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del proprio dipendente e dei conviventi.

Art. 10.

(Telelavoro prestato dall'estero)

1. Ferma restando l'applicazione al telelavoro dell'articolo 6, comma 2, della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, relativo alla legge applicabile al contratto individuale di lavoro, il Governo, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne risulti l'opportunità, è delegato ad emanare, entro l'anno successivo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato in forma subordinata dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea, attenendosi agli indirizzi dell'Unione europea nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina nazionale con quella degli altri paesi

dell'Unione europea, anche allo scopo di evitare il rischio di distorsione della concorrenza;

b) previsione che la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea é subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da concedere entro il termine più breve possibile, decorso il quale l'autorizzazione si intende concessa;

c) concessione dell'autorizzazione, di cui alla lettera *b)*, subordinata alla garanzia del rispetto, nella prestazione del telelavoro dal territorio di paese straniero non appartenente all'Unione europea, dei diritti sociali fondamentali previsti da fonti internazionali;

d) possibilità di escludere l'autorizzazione preventiva, sentito il Ministro degli affari esteri, per il telelavoro prestato da paesi che abbiano ratificato ed osservino effettivamente le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti sociali fondamentali, di cui alla lettera *c)*;

e) sostegno, promozione ed incentivazione, per quanto possibile, nonché, in ogni caso, controllo dell'effettivo rispetto dei diritti sociali fondamentali nel caso concreto, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione o comunque del divieto di proseguire la utilizzazione del telelavoro;

f) previsione di sanzioni amministrative e, per le violazioni più gravi, di sanzioni penali, proporzionate al numero dei telelavoratori impiegati all'estero, alla durata ed alla quantità delle loro prestazioni utilizzate in Italia, salvo che il fatto costituisca un più grave reato;

g) destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie al finanziamento di misure di sostegno, promozione e incentivazione a favore del telelavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima

della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

CAPO IV

SOSTEGNO AL SINDACATO E NORME SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 11.

(Computo dei telelavoratori)

1. I telelavoratori subordinati si computano, al pari degli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle altre norme la cui applicazione è subordinata al livello occupazionale, nonché ad ogni altro fine.

2. Ai fini di cui al comma 1, il telelavoratore si considera addetto all'unità produttiva alla quale prevalentemente inerisce la sua prestazione. Il datore di lavoro è comunque tenuto a fornire la relativa comunicazione all'interessato.

Art. 12.

(Norme sulla contrattazione collettiva per i telelavoratori subordinati)

1. Ai telelavoratori subordinati sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti collettivi applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti.

2. L'applicazione a tutti i lavoratori dipendenti di trattamenti non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché il rispetto dei diritti previsti agli articoli 2, 3, 6 e 7, è condizione necessaria per l'accesso del datore di lavoro a misure di sostegno, promozione ed incentivazione, e ad ogni altra iniziativa in favore del telelavoro.

Art. 13.

(Contratti e accordi collettivi per i telelavoratori non subordinati)

1. Ai telelavoratori non subordinati sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti e degli accordi collettivi che sono applicabili agli altri lavoratori non subordinati, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti.

2. Contratti ed accordi collettivi, di cui al comma 1, possono estendere ai lavoratori non subordinati, ai quali sono applicabili, diritti e garanzie, comunque previsti in favore dei telelavoratori subordinati.

CAPO V

MISURE DI SOSTEGNO, PROMOZIONE
E INCENTIVAZIONE A FAVORE DEL
TELELAVORO

Art. 14.

(Interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione in favore del telelavoro)

1. Ai telelavoratori si applicano, alle medesime condizioni, gli incentivi all'occupazione e gli interventi di sostegno che sono previsti in favore degli altri lavoratori, che prestano la propria opera nella stessa forma, e delle imprese che li occupano.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, a favore del telelavoro si applicano, altresì, interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione ulteriori, in funzione degli obiettivi seguenti:

a) creazione di nuovi posti in telelavoro, specie nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, ed in altre aree di crisi, individuate dalla disciplina dei singoli interventi;

b) trasferimento di posti in telelavoro nei territori e nelle aree di cui alla lettera a);

c) soluzione di problemi e difficoltà concernenti l'inserimento, l'integrazione o il mantenimento nel posto di lavoro dei soggetti portatori di *handicap* o di altri svantaggi, anche sociali, individuati dalla disciplina dei singoli interventi;

d) riduzione dell'inquinamento od altri obiettivi di tutela ambientale, in dipendenza del significativo ridimensionamento degli spostamenti con mezzi di trasporto inquinanti, per raggiungere il posto di lavoro, della localizzazione diffusa delle prestazioni lavorative o, comunque, altrimenti correlati con il ricorso al telelavoro;

e) costruzione di telecentri, che consentano anche ad altre imprese di ricorrere al telelavoro, in particolare nei territori e nelle aree di cui alla lettera a);

f) formazione e sperimentazione in tema di telelavoro;

g) sostegno, promozione ed incentivazione del rispetto dei diritti sociali fondamentali, nel telelavoro prestatato dall'estero di cui all'articolo 10;

h) altri obiettivi occupazionali e sociali individuati dalla disciplina dei singoli interventi insieme ad eventuali criteri di priorità tra i diversi obiettivi.

3. Alla disciplina dei singoli interventi si provvede, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con regolamenti governativi,

adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dei relativi schemi. I regolamenti si conformano ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e a quelli di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Le misure previste nel presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. È fatta salva, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione su iniziativa del Governo, qualora ne ravvisi l'opportunità, di una organizzazione amministrativa e di un Fondo per il telelavoro.

Art. 15.

(Misure per le comunicazioni dirette a favorire il telelavoro)

1. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, predispone e presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano delle tariffe e di altre misure per le comunicazioni volte a favorire il telelavoro. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sullo schema di piano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il piano definitivo viene adottato entro sessanta giorni dalla acquisizione dei pareri o dalla scadenza del termine fissato per esprimerli.

2. Il piano, di cui al comma 1, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
E FONDO PER IL TELELAVORO

Art. 16.

*(Organizzazione amministrativa
per il telelavoro)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14, comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, uno o più decreti legislativi diretti ad istituire e disciplinare, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, l'organizzazione amministrativa per il telelavoro, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione amministrativa per il telelavoro non è sostitutiva, ma integrativa di quella per il lavoro che, in difetto di contraria previsione, riguarda anche il telelavoro;

b) previsione dell'istituzione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di una Commissione nazionale per il telelavoro, composta di non più di sette membri di riconosciuta competenza specifica, che eleggono nel proprio ambito il Presidente, con funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e consulenza in materia di telelavoro nonché di selezione dei progetti ai fini dell'ammissione alle misure di sostegno, promozione e incentivazione, di cui all'articolo 14;

c) previsione dell'istituzione di un osservatorio sul telelavoro e di altri servizi di supporto a disposizione della Commissione, di cui alla lettera b), per sostenerla nell'esercizio delle sue funzioni;

d) previsione dell'integrazione tra le funzioni della Commissione, di cui alla lettera b), e le politiche attive del lavoro;

e) contenimento dell'onere per la finanza pubblica entro i limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fon-

do per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Sono fatte salve, tuttavia, le risorse integrative, eventualmente individuate dai decreti legislativi, nonché l'istituzione del Fondo per il telelavoro, di cui all'articolo 17.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

Art. 17.

(Fondo per il telelavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14, comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, un decreto legislativo diretto ad istituire e disciplinare, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, un Fondo per il telelavoro, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il Fondo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b) il Fondo è alimentato dai proventi delle sanzioni pecuniarie, per violazioni concernenti il telelavoro, da risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 luglio 1993, n. 236, dai contributi dell'Unione europea destinati al finanziamento di iniziative in favore del telelavoro, nonché dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita alla lettera *c*);

c) per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa entro i limiti delle risorse disponibili individuate dal decreto legislativo;

d) il Fondo è destinato al finanziamento delle misure di sostegno, promozione ed incentivazione nonché di ogni altra iniziativa in favore del telelavoro.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista al medesimo comma 1. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2305

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CORTIANA ED ALTRI

TITOLO I

STRUMENTI E ORGANI PER LO
SVILUPPO DEL TELELAVORO

Art. 1.

(Commissione per il telelavoro)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione telelavoro al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) selezionare e valutare i progetti richiedenti il finanziamento di cui all'articolo 3;

b) selezionare e valutare le iniziative di telelavoro proposte da parte della pubblica amministrazione e per i quali sia stato richiesto un contributo statale;

c) dare supporto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per aggiornare il personale a fronte delle nuove realtà tecnologiche e organizzative;

d) controllare, anche con il concorso degli uffici periferici del predetto Ministero, lo svolgimento dei progetti approvati e riferire annualmente al Parlamento sugli sviluppi in corso e sui risultati conseguiti;

e) condurre ricerche sull'utilizzo del telelavoro e sulle relative conseguenze produttive, economiche e sociali;

e) dare supporto al Ministero della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici della tematica del telelavoro nei suoi vari aspetti, al fine di preparare i giovani ad inserirsi consapevolmente in questa nuova modalità lavorativa.

Art. 2.

(Composizione della Commissione per il telelavoro)

1. La Commissione telelavoro è istituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'industria e il Ministro delle telecomunicazioni. È composta da dieci esperti più un presidente, competenti in materia di telelavoro o comunque in materie connesse, quali informatica, diritto del lavoro, organizzazione del lavoro, urbanistica, psicologia del lavoro, sociologia, diritto internazionale, scienza dell'educazione.

Art. 3.

(Fondo per l'incentivazione del telelavoro)

1. È istituito un Fondo per incentivare realizzazioni di telelavoro che massimizzino i vantaggi sociali e riducano i rischi di tale modalità lavorativa.

2. I finanziamenti verranno destinati alle aziende, cooperative ed associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato, che presentino progetti conformi ai seguenti criteri:

a) documentazione esauriente del progetto, comprendente anche quanto specificato nelle lettere da b) a g);

b) rispetto delle norme introdotte dalla presente legge;

c) rispetto della legislazione e delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) rispetto degli *standard* industriali vigenti al momento della proposta;

e) presentazione di un piano dettagliato di addestramento e qualificazione professionale per i lavoratori coinvolti;

f) presentazione di un sistema di misurazione e di valutazione dei risultati

effettivamente ottenuti a fronte di quelli attesi e degli investimenti effettuati;

g) indirizzamento del progetto a massimizzare i benefici in almeno una delle seguenti dimensioni:

1) reinserimento nel tessuto produttivo delle aree speciali di crisi;

2) riduzione degli spostamenti effettuati con mezzi di locomozione inquinanti o comunque per distanze superiori ai 30 chilometri;

3) soluzione delle difficoltà di presenza nel mondo del lavoro di persone disabili, in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro o comunque comprese nelle liste di mobilità;

4) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione, sia centrale sia locale, con particolare riguardo per le esigenze dei cittadini in termini di tempi, luoghi, costi, informazioni e trasparenza.

3. Nella valutazione dei progetti, saranno considerati titoli di merito particolare:

a) la possibilità di replicare l'esperienza compiuta in altre realtà; l'uso di strumenti innovativi o verosimilmente destinati a divenire di uso generale in un prossimo futuro;

b) la possibilità di installare la soluzione proposta su attrezzature e in ambienti telematici offerti da fornitori diversi;

c) la semplicità di installazione, utilizzo e manutenzione e la ridotta necessità di servizi di supporto.

4. È condizione per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo l'applicazione ai propri dipendenti, da parte del soggetto richiedente, del contratto collettivo nazionale di settore e, qualora esistenti, dei contratti collettivi che disciplinano il telelavoro ai sensi dell'articolo 21 della presente legge. Se nel settore cui appartiene il soggetto richiedente siano stipulati più contratti collettivi di lavoro, la condizione del presente comma è soddisfatta qualora i tratta-

menti applicati non siano inferiori a quelli fissati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative.

Art. 4.

(Edifici attrezzati per lo svolgimento del telelavoro)

1. Le normative per la realizzazione di edifici attrezzati allo svolgimento di telelavoro, anche con compresenza di dipendenti di più imprese e di lavoratori autonomi, sono di competenza delle regioni.

Art. 5.

(Tariffe per le telecomunicazioni)

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, presenta entro il 1997 un piano per l'abbattimento o la riduzione delle barriere tariffarie all'interno dei grandi bacini di mobilità quotidiana e per il contenimento delle tariffe per le comunicazioni a lunga distanza, specialmente lungo le direttrici nord-sud e continente-isole, per quanto riguarda le utenze telefoniche dedicate ai collegamenti telematici necessari al telelavoro, anche favorendo la concorrenza tra tutti i potenziali fornitori delle linee e dei servizi di base.

Art. 6.

(Commissione paritetica)

1. I contratti collettivi nazionali di settore disciplinano l'istituzione di Commissioni paritetiche per il telelavoro a livello nazionale, territoriale e aziendale.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, che attribuiscono compiti alle Commissioni paritetiche per il

telelavoro, per le aziende che non sono tenute ad applicare alcun contratto collettivo si fa riferimento alla Commissione nazionale o territoriale istituita ai sensi del contratto collettivo di settore applicabile secondo i criteri indicati dall'articolo 2070 del codice civile.

TITOLO II

DEFINIZIONE DI TELELAVORATORE E DIRITTI ESSENZIALI COMUNI

Art. 7.

(Definizione di telelavoratore)

1. Si definisce telelavoratore il lavoratore che effettua la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dei locali del datore di lavoro o del committente cui la prestazione stessa inerisce.

2. Rientra nella definizione di cui al comma 1 il telelavoratore che svolga la propria prestazione in locali di pertinenza, esclusiva o parziale, del datore di lavoro o del committente, quando tali locali siano esclusivamente destinati a tale scopo o comunque quando non costituiscano unità produttiva autonoma sotto il profilo del potere di direzione, di indirizzo o di controllo.

Art. 8.

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente titolo si applicano al telelavoratore che svolge la propria prestazione nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per la definizione delle diverse tipologie contrattuali di cui al presente articolo si rinvia

alla contrattazione collettiva stipulata con le associazioni sindacali e professionali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al datore di lavoro o committente pubblico.

Art. 9.

(Diritto del telelavoratore nell'informazione essenziale)

1. Il telelavoratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali relative al proprio datore di lavoro o committente e al continuo aggiornamento delle stesse:

- a) dimensione dell'impresa;
- b) bilancio;
- c) organigramma;
- d) sedi;
- e) statuto e atto costitutivo;
- f) nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
- g) nominativi dei rappresentanti sindacali aziendali ovvero dei responsabili delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi che si siano accreditate presso il datore di lavoro o il committente, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto, con riferimento sia alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) dell'impresa committente, sia alle RSA dell'impresa, diversa da quella committente, presso cui esegue la prestazione;
- h) nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i) diritti di informazione posti in via contrattuale a vantaggio delle associazioni sindacali o delle RSA, salvo il rispetto di eventuali obblighi di riservatezza;
- l) circolari e disposizioni di servizio.

2. Nel caso di avvio di un rapporto di telelavoro, anche con lavoratori con i quali già sussista un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, il datore di lavoro o il committente è tenuto ad informare, attraverso lo strumento telematico e comunque per iscritto, sulle condizioni di svolgi-

mento del rapporto di telelavoro fissate dai contratti o accordi collettivi ai sensi dell'articolo 21.

3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 10.

(Diritto del telelavoratore alla socialità)

1. Il telelavoratore ha diritto a:

a) collegamento telematico interattivo con la sede del datore di lavoro o del committente, con la facoltà di inviare e ricevere messaggi anche non inerenti alla prestazione lavorativa. Destinatari e mittenti di tali messaggi sono:

1) gli utenti del sistema informativo del datore di lavoro o del committente;

2) le RSA e le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate;

3) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove sia presente;

b) accedere alla bacheca elettronica della RSA e delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate.

2. La disponibilità del collegamento telematico interattivo deve essere garantita per l'intera durata della giornata lavorativa, salve le previsioni dell'articolo 13.

3. Nel caso in cui il sistema informativo del datore di lavoro o del committente non consenta, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, un collegamento telematico interattivo in tempo reale, si prevede un periodo transitorio di tre anni durante il quale il datore di lavoro o committente dovrà adeguarsi alle disposizioni di questa norma, garantendo comunque il collegamento in forma tradizionale.

4. L'Ispettorato del lavoro attesta l'effettiva e comprovata inidoneità del sistema in-

formativo a supportare il collegamento telematico interattivo in tempo reale.

Art. 11.

(Tutela della riservatezza della comunicazione ed inviolabilità del domicilio del telelavoratore)

1. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10 e l'inviolabilità del domicilio del telelavoratore da abusi del datore di lavoro o del committente, si applicano le norme di cui al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione IV e sezione V del codice penale.

Art. 12.

(Diritti della RSA o delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate)

1. Ciascuna delle RSA costituite presso il datore di lavoro od il committente e le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate hanno diritto:

a) ad accedere, con proprie utenze, al sistema informativo aziendale;

b) ad una bacheca elettronica;

c) ad un collegamento telematico interattivo con gli altri utenti del sistema.

Art. 13.

(Rinvio alla contrattazione collettiva)

1. Con riferimento ai diritti del telelavoratore, delle RSA e delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate individuati dagli articoli che precedono, i contratti e gli accordi collettivi determinano la durata del collegamento minimo garantito e pagato dal datore di lavoro o dal committente.

2. I contratti e gli accordi collettivi determinano altresì i minimi relativi alla retribuzione ed ai compensi, nonchè le norme relative alla durata, agli orari di lavoro, ai diritti sindacali, ed alle norme relative alla previdenza, assistenza malattie, infortuni e maternità.

Art. 14.

(Diritto del telelavoratore alla tutela della salute)

1. Si applica al telelavoratore la disciplina di cui all'articolo 52 e all'articolo 56, nonchè all'allegato VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Telelavoro all'estero)

1. Ai fini della presente legge, l'affidamento di telelavoro all'estero, anche attraverso l'utilizzo di un appaltatore o di un intermediario, consiste nell'utilizzo di telelavoratori, topograficamente dislocati al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, ma la cui prestazione inerisce ad unità produttive dislocate in Italia.

2. L'affidamento di telelavoro all'estero deve essere autorizzato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede entro tre mesi dalla richiesta, sentita la Commissione paritetica nazionale per il telelavoro, nonchè le RSA dell'azienda interessata.

3. In ogni caso, l'affidamento di telelavoro all'estero può avvenire soltanto verso Paesi che abbiano ratificato le Convenzioni OIL numero 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 138. Il Ministero degli affari esteri cura l'aggiornamento e la diffusione dell'elenco di tali Paesi.

4. Il Ministero degli affari esteri provvede a cancellare dall'elenco i Paesi che, nonostante la ratifica delle Convenzioni di cui

al comma 3, non garantiscano l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali previsti dalle stesse, con conseguente revoca delle autorizzazioni rilasciate per l'affidamento di telelavoro verso quei Paesi.

5. L'azienda che affidasse telelavoro verso Paesi non compresi nell'elenco subirà l'immediata revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altri Paesi e sarà altresì soggetta alla sanzione amministrativa di lire 100.000.000 per ogni anno o periodo inferiore all'anno nel quale si è verificato tale affidamento. Le somme derivanti da tale sanzione verranno devolute al Fondo per la cooperazione e lo sviluppo.

Art. 16.

(Computo dei telelavoratori ai fini dell'applicazione del titolo II dello statuto dei lavoratori, nonchè dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori)

1. Tutti i telelavoratori, titolari di rapporti di telelavoro ai sensi degli articoli 17 e 18 anche dislocati nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, rientrano nel computo degli addetti all'unità produttiva cui afferiscono, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 e del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 17.

(Diritti di prelazione)

1. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere nuovi dipendenti, non telelavoratori, dovrà darne preventiva comunicazione ai telelavoratori subordinati che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende procedere alle assunzioni, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili. In caso di più dichiarazioni di telelavoratori che intendono avvalersi del diritto di prelazione, dovrà esse-

re data precedenza ai dipendenti che da maggior tempo svolgono la propria prestazione in condizioni di telelavoro.

2. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda costituire nuovi rapporti di telelavoro, dovrà, prima di disporre unilateralmente il passaggio al telelavoro di dipendenti interni, ovvero prima di provvedere a nuove assunzioni, darne preventiva comunicazione a tutti i dipendenti che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende adottare il telelavoro, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di telelavoro disponibili. In caso di più dichiarazioni di dipendenti che intendono avvalersi del diritto di prelazione, dovrà essere operata la scelta sulla base dei seguenti criteri, in concorso tra di loro: condizioni di *handicap* e disabilità che riducono la possibilità di locomozione; maggiore distanza dell'abitazione dal luogo di lavoro; rilevanti obblighi di assistenza o cura nei confronti di familiari o conviventi.

TITOLO III

NORME SUL TELELAVORO COORDINATO E CONTINUATIVO

Art. 18.

(Associazioni professionali dei telelavoratori autonomi)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, hanno diritto di accreditarsi presso l'impresa o ente che ricorre al telelavoro le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La maggiore rappresentatività delle associazioni di telelavoratori autonomi viene accertata con decreto periodico del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto dei seguenti criteri e dati: numero di iscritti, adeguamento documentati, in relazione ai dati statistici

sulla diffusione del telelavoro autonomo; rilevante presenza di iscritti che svolgono telelavoro autonomo in forma non imprenditoriale; equilibrata presenza associativa e di sedi sul territorio nazionale e nei principali settori produttivi; adesione ad associazioni professionali internazionali di telelavoratori.

Art. 19.

(Accordi collettivi)

1. Ferma l'applicazione delle norme del titolo II della presente legge, e delle norme inderogabili in materia di lavoro autonomo coordinato e continuativo, gli accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le associazioni di cui all'articolo 18, potranno disciplinare il rapporto di telelavoro autonomo, al fine principale di regolare caratteristiche e aspetti speciali di tale rapporto. Gli accordi collettivi disciplinano:

a) i corrispettivi minimi orari o a prestazione per il telelavoro autonomo;

b) le modalità di applicazione dei diritti sindacali, anche con riferimento alla possibilità di svolgere assemblee telematiche, e norme specifiche in materia di salute e sicurezza;

c) le procedure di tutela della riservatezza aziendale; procedure di tutela contro la possibilità di controllo a distanza della prestazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) le modalità degli obblighi assicurativi.

Art. 20.

(Rinnovo del contratto di collaborazione)

1. Il telelavoratore autonomo titolare di un contratto di collaborazione ha diritto al rinnovo del contratto o alla stipulazione di un nuovo contratto di collaborazione quando, tra i due mesi prima della scadenza del contratto e i sei mesi successivi alla sca-

denza, il committente stipuli nuovi contratti di telelavoro autonomo per prestazioni con caratteristiche professionali omogenee.

2. Il mancato rinnovo o la mancata stipulazione di un nuovo contratto dà diritto a un risarcimento commisurato a dodici mesi del compenso previsto per il precedente rapporto di collaborazione, salvo che il committente compri l'inadeguatezza professionale del collaboratore o i motivi attinenti all'organizzazione produttiva che lo hanno indotto alla stipulazione del nuovo contratto con un diverso collaboratore.

Art. 21.

(Diritto di prelazione)

1. Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi telelavoratori subordinati, e salvo il previo rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 17, comma 2, ne dà preventiva comunicazione ai telelavoratori

con i quali ha in corso un rapporto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, i quali possono esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili.

2. In caso di più dichiarazioni di telelavoratori autonomi che intendano avvalersi del diritto di prelazione nell'assunzione, è data precedenza a coloro che sono titolari da maggior tempo di un rapporto autonomo di telelavoro con il committente, anche sommando più contratti di collaborazione.

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. Salve più specifiche previsioni della presente legge, i datori di lavoro o committenti che abbiano già in corso rapporti di telelavoro subordinato coordinato e continuativo devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 3123

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANZI ED ALTRI

TITOLO I

DEFINIZIONE E AMBITI OPERATIVI
DEL TELELAVORO

Art. 1.

(Definizione di telelavoro)

1. Si definisce telelavoro quella particolare forma ed organizzazione del lavoro, subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata, che viene svolto a distanza, in territorio nazionale, attraverso l'uso di strumenti informatici, interconnessi localmente o remotamente rispetto alle sedi delle imprese o della pubblica amministrazione.

2. Ai fini della classificazione del rapporto di lavoro come subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata, l'erogazione a distanza della prestazione di lavoro, di cui al comma 1, costituisce una mera modifica dell'ubicazione del luogo di lavoro e non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del lavoro nè sull'assoggettamento del telelavoratore all'obbligo dell'esecuzione dell'attività lavorativa e al controllo del datore di lavoro.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle prestazioni di telelavoro svolte con contratto di

lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata.

2. La presente legge si applica al datore di lavoro o al committente sia pubblici che privati.

Art. 3.

(Proprietà ed idoneità dei locali e degli strumenti di telelavoro)

1. I mezzi tecnologici di cui si avvale il telelavoratore subordinato sono resi disponibili e attrezzati a cura ed a spese dell'impresa, che ne ha la proprietà.

2. Il telelavoratore subordinato può usare gli strumenti di cui al comma 1 solo nell'ambito delle prestazioni lavorative stabilite, o per esercitare il proprio diritto all'informazione.

3. Il telelavoratore ha diritto a rimborso per l'uso di locali e impianti di sua proprietà, in conformità ai contratti collettivi di lavoro.

4. Le aziende sanitarie locali vigilano, con ispezioni periodiche, sul rispetto delle norme di sicurezza degli impianti e delle attrezzature, e sull'esistenza di situazioni di rischio per i lavoratori esposti alle radiazioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

5. Il datore di lavoro o committente è responsabile dei danni derivanti da una impropria dislocazione o installazione di impianti insani o insicuri, ed è tenuto alla immediata bonifica degli stessi.

6. Le imprese che si avvalgono del telelavoro forniscono informazioni complete e tempestive in ordine all'esistenza e alla dotazione tecnologica dei siti in cui si svolge il telelavoro stesso alle aziende sanitarie locali, alle organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori ed alle associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4.

TITOLO II

TUTELE E MECCANISMI REGOLATIVI
DEL TELELAVORO

Art. 4.

(Rinvio legislativo ed alla contrattazione collettiva)

1. Il telelavoro è disciplinato dalle leggi e dai contratti collettivi concernenti, rispettivamente, il lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata.

2. Il telelavoro subordinato e parasubordinato è regolato dalle disposizioni del codice civile, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle altre leggi in materia di lavoro, dai contratti nazionali, aziendali e territoriali.

3. Il telelavoro di collaborazione coordinata è regolato dalle disposizioni del codice civile nonchè dagli accordi e dalla contrattazione tra le parti, con il concorso delle associazioni professionali di cui al comma 4.

4. Le associazioni professionali a cui afferiscono i compiti di tutela e di rappresentanza dei telelavoratori di collaborazione coordinata devono essere formalmente istituite, con atto costitutivo e statuto depositati presso le locali sezioni commerciali dei tribunali civili.

5. I contratti e gli accordi collettivi per il telelavoro determinano i minimi relativi alla retribuzione e ai compensi, le norme relative alla durata ed agli orari di lavoro, ai diritti sindacali, alla previdenza, all'assistenza per malattie, infortuni e maternità.

6. I contratti e gli accordi collettivi per il telelavoro determinano la durata del collegamento minimo garantito e pagato dal datore di lavoro o dal committente, di cui all'articolo 9.

Art. 5.

(Organico, orario e accertamento delle prestazioni)

1. Le imprese che si avvalgono del telelavoro, in qualsiasi quota rispetto all'organico esistente o alle condizioni operative date, non possono in nessun caso ricorrere al telelavoro per ridurre il predetto organico.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'orario di lavoro per i telelavori subordinati, a parità di retribuzione, è fissato in un limite massimo di trentacinque ore settimanali ed in un limite giornaliero stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi.

3. Le imprese che si avvalgono di telelavoro *on line* sono tenute a registrare i tempi di collegamento dei singoli lavoratori.

Art. 6.

(Adesione volontaria dei lavoratori)

1. Le imprese che ricorrono al telelavoro in sostituzione di attività espletate in precedenza all'interno dei rispettivi stabilimenti ne danno comunicazione alle organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori, nonchè all'Osservatorio nazionale sul telelavoro di cui al Titolo III.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i lavoratori interessati aderiscono volontariamente al telelavoro, e conservano il diritto al recesso, ai sensi del comma 3.

3. Il lavoratore può esercitare il diritto al recesso dopo sei mesi dall'inizio del telelavoro, dandone comunicazione formale all'impresa, alle organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e all'Osservatorio nazionale sul telelavoro. Essi hanno diritto ad essere reintegrati, entro tre mesi, nel loro posto di lavoro a parità di qualifica e di mansioni.

4. Le imprese che iniziano nuove attività nella forma del telelavoro possono assume-

re lavoratori in possesso di formazione specifica, ai quali non compete il diritto al recesso se non per gravi motivi, e salvo un diverso percorso di carriera nell'ambito dell'impresa.

5. Nel caso di assunzione, da parte dell'impresa, di nuovi telelavoratori subordinati, gli altri dipendenti hanno un diritto di prelazione per il passaggio a tale forma di attività, a parità di qualifica e di mansioni e conservando l'anzianità maturata. Lo stesso diritto di prelazione spetta ai telelavoratori subordinati, nel caso di nuove assunzioni effettuate negli stabilimenti dell'impresa.

6. Il telelavoratore parasubordinato o di collaborazione coordinata ha diritto al rinnovo del contratto qualora, negli ultimi due mesi di vigenza del contratto o nei sei mesi successivi, il committente stipuli nuovi contratti di lavoro parasubordinato o di collaborazione coordinata per prestazioni con caratteristiche professionali omogenee. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il diritto ad un risarcimento pari a dodici mesi del compenso previsto dal precedente contratto.

Art. 7.

(Risocializzazione)

1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a rientri periodici nell'azienda, in riferimento a riunioni o attività di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno del lavoratore sono a carico dell'impresa.

Art. 8.

(Diritto del telelavoratore all'informazione essenziale)

1. Il telelavoratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali relative al proprio

datore di lavoro o committente, e al continuo aggiornamento delle stesse:

- a) dimensione d'impresa;
- b) bilancio;
- c) organigramma;
- d) sedi;
- e) statuto e atto costitutivo;
- f) nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
- g) nominativi dei rappresentanti sindacali aziendali ovvero dei responsabili delle associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4, indipendentemente dalla natura del rapporto;
- h) nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i) diritti di informazione posti in via contrattuale a vantaggio delle associazioni sindacali o delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), salvo il rispetto di eventuali obblighi di riservatezza;
- l) circolari e disposizioni di servizio.

2. I lavoratori che da un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata passino al telelavoro hanno diritto ad essere informati, attraverso lo strumento telematico e comunque per iscritto, sulle condizioni relative a tale rapporto di lavoro fissate dai contratti collettivi.

Art. 9.

(Diritto del telelavoratore alla socialità)

1. Il telelavoratore ha diritto a:

a) disporre di un collegamento telematico interattivo con la sede del datore di lavoro o del committente, con la facoltà di inviare e ricevere messaggi anche non inerenti alla prestazione lavorativa. Destinatari e mittenti di tali messaggi sono:

- 1) gli utenti del sistema informativo del datore di lavoro o del committente;
- 2) le RSA e le associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4;

3) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove presente;

b) accedere alla bacheca elettronica della RSA e delle associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Ciascuna RSA costituita presso il datore di lavoro o committente, e le associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4, hanno diritto:

a) ad accedere, con proprie utenze, al sistema informativo aziendale;

b) a disporre di una bacheca elettronica.

3. La disponibilità del collegamento telematico interattivo deve essere garantita per l'intera durata della giornata lavorativa.

4. Il datore di lavoro o committente assicura, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento del sistema informativo aziendale, al fine di consentire il rispetto del presente articolo.

Art. 10.

(Riservatezza delle informazioni e inviolabilità del domicilio del telelavoratore)

1. Ai fini della tutela del diritto alla riservatezza delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e della inviolabilità del domicilio del telelavoratore, si applicano le norme di cui al libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni IV e V, del codice penale.

Art. 11.

(Tutela della salute del telelavoratore)

1. Si applica al telelavoro la disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

TITOLO III

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL TELELAVORO

Art. 12.

(Istituzione)

1. È istituito, presso il Consiglio nazionale dell'economia del lavoro (CNEL), l'Osservatorio nazionale sul telelavoro (ONT). Esso ha compiti di ricerca sociale ed economica in merito all'evoluzione di tale forma di organizzazione della produzione, in Italia e negli altri paesi dell'Unione europea.

2. L'ONT è istituito per la durata di tre anni. Il Parlamento, su proposta del Governo e previo parere del CNEL, può decidere di prorogarne ulteriormente l'attività.

Art. 13.

(Compiti)

1. L'ONT:

a) controlla le condizioni in cui si svolge il telelavoro, presso i centri attrezzati a tale scopo istituiti o presso il domicilio dei lavoratori;

b) istituisce e aggiorna l'archivio informatico nazionale dei telelavoratori che, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, comprende tutte le informazioni concernenti le trasformazioni del telelavoro;

c) elabora comparazioni tra la situazione italiana e quella degli altri paesi dell'Unione europea, formulando proposte in ordine alla tutela delle condizioni materiali e alle garanzie giuridiche concernenti il telelavoro;

d) redige un rapporto annuale sul telelavoro, che presenta al Parlamento;

e) fornisce consulenza tecnica e giuridica alle imprese, alle organizzazioni sin-

dacali e alle associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Le imprese comunicano all'ONT l'adozione di forme di telelavoro, e l'elenco dei lavoratori addetti. Esse forniscono informazioni in ordine alla tipologia e dislocazione dell'attività svolta, sulla base di criteri e protocolli di segnalazione definiti dall'ONT.

3. I telelavoratori subordinati, parasubordinati o di collaborazione coordinata segnalano all'ONT ogni questione inerente l'organizzazione del lavoro e le sue modificazioni.

Art. 14.

(Risorse e supporti tecnico-scientifici)

1. L'ONT si avvale di sessanta funzionari, che svolgono funzioni di capi progetto e gestori di processo, comandati dai Ministeri di appartenenza, nonchè di sessanta ricercatori messi a disposizione dalle università statali, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I funzionari ministeriali di cui al comma 1 sono designati dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dal Dipartimento della funzione pubblica, nella misura di dieci unità per ciascuna amministrazione.

3. I ricercatori di cui al comma 1 sono scelti con riferimento di cattedra di organizzazione del lavoro, sociologia del lavoro e diritto del lavoro.

Art. 15.

(Organi di direzione)

1. L'ONT è diretto da un Consiglio dei saggi, composto da sette membri nominati dal Governo, sentite le competenti Commis-

sioni parlamentari, fra esperti di organizzazione del lavoro e studiosi dell'impatto socio-economico delle tecnologie, nell'ambito di terne proposte rispettivamente dalle organizzazioni sindacali e dagli organismi di rappresentanza dei lavoratori pubblici e privati, dalle associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4, dalle associazioni dei datori di lavoro, dall'Autorità garante delle telecomunicazioni, dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dal CNEL. Il Consiglio elegge il presidente nel proprio ambito.

2. Il Consiglio dei saggi ed il suo presidente rimangono in carica tre anni e non possono essere confermati nella carica.

Art. 16.

(Funzionamento e finanziamento)

1. Per il funzionamento dell'ONT sono stanziati:

a) 180 miliardi di lire, per la costituzione e l'avviamento infrastrutturale e tecnico-amministrativo;

b) 60 miliardi di lire annue, per spese di funzionamento.

TITOLO IV

PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TELELAVORO

Art. 17.

(Formazione professionale)

1. Al fine di assicurare ai telelavoratori una formazione professionale continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente le dotazioni tecnologiche, sono istituiti:

a) presso gli istituti di istruzione media superiore e gli istituti professionali, corsi di

formazione e aggiornamento di livello operativo;

b) presso le università, corsi di diploma universitario, corsi di laurea e corsi di specializzazione *post* laurea;

c) corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica, presso enti e istituzioni di formazione.

2. I corsi di cui al comma 1 si svolgono sulla base di programmi definiti dai ministeri competenti, sentite le organizzazioni sindacali e rappresentative dei lavoratori e le associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4.

3. I telelavoratori hanno diritto ad un mese di formazione retribuito, anche suddiviso in due partizioni semestrali, per ogni anno di attività, secondo modalità determinate dai contratti collettivi.

Art. 18.

(Ricerca scientifica, tecnologica e applicativa)

1. Alla ricerca scientifica, tecnologica e applicativa rivolta allo sviluppo del telelavoro è riservato il 10 per cento degli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono riservati:

a) per un terzo, alla creazione di una rete nazionale dei siti relativi al telelavoro, creati da consorzi locali istituiti dagli enti locali, dalle università e dai consorzi per le aree di sviluppo industriale;

b) per un terzo, a progetti innovativi sul telelavoro, presentati da imprese e cooperative giovanili e femminili ai consorzi di cui alla lettera a), e approvati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per un terzo, a progetti di ricerca sull'innovazione tecnologica e lo sviluppo dell'area mediterranea, tali da creare nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno d'Italia,

approvati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 19.

(Strumenti per lo sviluppo del telelavoro)

1. È istituito un fondo per il telelavoro, per la concessione di agevolazioni in forme definite con regolamento del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ad imprese, cooperative, istituti, associazioni e consorzi, anche senza scopo di lucro, nonchè organizzazioni di volontariato, che presentino progetti intesi a promuovere:

a) il reinserimento nell'attività produttiva, mediante il telelavoro, delle persone che si trovano in condizioni di svantaggio sociale o di rischio di espulsione dal mercato del lavoro, con particolare riferimento alle aree di crisi o depresse;

b) la diffusione del telelavoro fra i giovani, le donne ed altre fasce di popolazione escluse od emarginate dal lavoro;

c) la diffusione del telelavoro fra i portatori di *handicap* psico-fisici e socio-ambientali ed altre categorie svantaggiate o emarginate dal mercato del lavoro;

d) la riduzione, grazie al telelavoro, degli spostamenti effettuati con mezzi di locomozione inquinanti e comunque per distanze superiori ai trenta chilometri;

e) l'occupazione intellettuale, particolarmente nel Mezzogiorno.

Art. 20.

(Agevolazioni interstrutturali)

1. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione, presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la revisione del sistema ta-

riffario, al fine del contenimento delle tariffe per le utenze telefoniche e multimediali ed altri strumenti di comunicazione necessari al telelavoro, con particolare riferimento alle direttrici Nord-Sud e continente-isole, anche favorendo la concorrenza tra i fornitori di servizi.

2. Il Ministro delle comunicazioni e il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, che si avvale dei poteri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concertano con la società «TELECOM Italia» l'istituzione di un servizio pubblico di telecomunicazioni dedicate al telelavoro.

DISEGNO DI LEGGE N. 3189

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MULAS ED ALTRI

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definisce telelavoro la prestazione effettuata dal dipendente mediante l'uso di strumenti telematici, svolta con continuità nella propria abitazione, ovvero in altra sede definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, indirizzo e controllo.

2. Si definisce telelavoratore chiunque svolga l'attività di cui al comma 1.

Art. 2.

(Telelavoratore subordinato)

1. Il rapporto di lavoro del telelavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche con contratto a tempo parziale, è disciplinato dalle disposizioni previste dai contratti collettivi applicati nell'azienda cui lo stesso è addetto, fatta eccezione per quelle connesse allo svolgimento dell'attività nell'unità produttiva.

2. Le norme relative alla durata ed alla distribuzione dell'orario di lavoro, al rimborso delle spese per l'attivazione dei collegamenti telematici, alle modalità di assegnazione e svolgimento del telelavoro, e quant'altro ad esso connesso, compresa l'indicazione specifica dell'incarico dell'impresa al quale si deve fare riferimento, sono contenute in apposito contratto individuale.

3. Ai fini della stipula del contratto individuale di cui al comma 2 il telelavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, può essere assistito dalla rappresentanza sindacale unitaria o, in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di un'associazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda.

4. Per i lavoratori assunti con contratto di telelavoro, il contratto individuale può prevedere una riduzione della retribuzione contrattuale proporzionata alla riduzione dei tempi e dei costi relativi al suo spostamento per recarsi sul luogo di lavoro, alla non fruizione del servizio di mensa comunque prestato, al miglioramento delle condizioni ambientali. La retribuzione non può comunque essere inferiore a quella prevista per i contratti di formazione e lavoro.

5. Al prestatore di lavoro subordinato che trasformi il rapporto di lavoro in telelavoro viene mantenuta la retribuzione in atto al momento della trasformazione del rapporto.

6. Il telelavoratore ha diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'impresa da questa dovute in virtù delle disposizioni legali e contrattuali vigenti, le circolari ed ordini di servizio che possono riguardarlo, nonché, ove esistenti, i nominativi dei rappresentanti aziendali sindacali e del rappresentante per la sicurezza. Il telelavoratore ha diritto al collegamento telematico interattivo per materie inerenti il rapporto di lavoro con gli altri utenti del sistema informativo del datore di lavoro, con le rappresentanze sindacali e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le modalità concordate con il datore di lavoro.

7. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda costituire rapporti di telelavoro deve darne preventiva comunicazione, anche mediante le rappresentanze sindacali aziendali, a tutti i dipendenti che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende adottare il telelavoro. Il datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione, per quanto a lui possibile, le domande dei lavoratori subordinati interes-

sati al passaggio al telelavoro e che ne abbiano fatto preventiva richiesta. In caso di più richieste per lo stesso rapporto deve essere data la precedenza ai portatori di *handicap*, a chi abbia figli minori a carico, a chi abbia documentato obblighi di assistenza o cura nei confronti di familiari o conviventi, a chi abbia una distanza maggiore dell'abitazione dal luogo di lavoro, a chi abbia maggiore anzianità di servizio.

Art. 3.

(Prestazioni di telelavoro rese nell'ambito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Al prestatore d'opera che esercita l'attività di telelavoro mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali in vigore.

2. Il contratto di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione specifica dei compiti assegnati, le modalità di assegnazione e di svolgimento del lavoro, l'eventuale indicazione dell'incaricato del committente a cui fare riferimento, il rimborso delle spese per l'attivazione dei collegamenti telematici ed il compenso attribuito.

3. Il prestatore d'opera deve essere avvisato tempestivamente, anche mediante collegamenti telematici, delle innovazioni o delle modifiche apportate al compito assegnatogli e di tutte quelle relative all'attività del committente che possano interessarlo. A tal fine gli è consentito inviare gratuitamente messaggi telematici al committente od al suo incaricato.

4. Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi telelavoratori subordinati deve prendere in considerazione, per quanto a lui possibile, le domande dei telelavoratori di cui al comma 1 che ne abbiano fatto preventiva richiesta.

5. La disdetta del contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere fornita, da ciascuna delle parti, almeno due

mesi prima della scadenza. In caso contrario, il contratto è prorogato per una durata pari a quella iniziale. Tuttavia, se il committente desidera comunque risolvere il contratto dopo il rinnovo è tenuto a corrispondere un'indennità pari a quella stabilita nel contratto individuale.

Art. 4.

(Sistema di comunicazione)

1. Ciascun telelavoratore subordinato deve rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale, per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta all'azienda anche per via telematica.

Art. 5.

(Riunioni e convocazioni aziendali)

1. In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico-organizzativo, il telelavoratore subordinato deve rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.

Art. 6.

(Controlli a distanza)

1. I dati raccolti per la valutazione delle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non costituiscono violazione dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle norme contrattuali in materia di controlli a distanza applicate nell'azienda cui il telelavoratore subordinato è addetto.

2. Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore subor-

dinato le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di *software* di valutazione del lavoro svolto.

3. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti presso il luogo ove il telelavoratore subordinato svolge la sua prestazione sono preventivamente concordate con l'interessato.

Art. 7.

(Diligenza e riservatezza)

1. Il telelavoratore subordinato è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro e non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro.

Art. 8.

(Norme in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In materia di salute e sicurezza, si applicano le norme vigenti in relazione alle attrezzature di lavoro, agli ambienti di lavoro, alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria sempre che siano compatibili con la prestazione di cui all'articolo 1.

Art. 9.

(Fondo per l'incentivazione del telelavoro)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo nazionale per incentivare la realizzazione del telelavoro e per favorire la creazione di nuova occupazione.

2. L'incentivazione può essere realizzata alternativamente o cumulativamente attraverso l'erogazione di un finanziamento o l'assunzione diretta degli obblighi contributivi nei confronti degli istituti previdenziali,

nella misura e per il tempo stabiliti dal fondo. Le incentivazioni sono destinate alle aziende, cooperative ed associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato, che presentino appositi progetti.

3. I progetti di cui al comma 2 devono tenere conto delle aree speciali di crisi, della eliminazione degli spostamenti nelle aree metropolitane, delle possibilità di occupazione dei disabili, del miglioramento dell'efficienza e della efficacia della pubblica amministrazione, sia centrale che locale, della realizzazione di edifici o locali specificatamente attrezzati per lo svolgimento del telelavoro, anche con compresenza di dipendenti di più imprese e di dipendenti e lavoratori autonomi.

4. Le valutazioni dei progetti di cui al comma 2 e l'erogazione degli incentivi sono determinati da un'apposita Commissione costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da un rappresentante del Ministero stesso ed alla quale partecipano un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, e undici esperti competenti in materia di informatica, organizzazione del lavoro, urbanistica, psicologia del lavoro, designati dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali.

Art. 10.

(Tariffe per le comunicazioni)

1. Il Ministero delle comunicazioni deve presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, un piano per l'indicazione di tariffe agevolate per quanto riguarda le utenze telefoniche dedicate ai collegamenti telematici necessari al telela-

voro, recependo a tal fine le indicazioni della Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 11.

(Finanziamento)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, ed in particolare degli articoli 9 e 10, è stabilito uno stanziamento annuo pari a lire 10 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di precisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12.

(Norme transitorie e finali)

1. Tutti gli addetti al telelavoro, i datori di lavoro ed i committenti sono tenuti al rispetto della riservatezza dei dati di cui vengono reciprocamente in possesso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei contratti o accordi collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro di cui all'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 2489

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MELE ED ALTRI

—

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «telelavoro» ogni forma di lavoro svolto per conto di un imprenditore o di un cliente da un lavoratore dipendente, da un lavoratore autonomo o da un lavoratore a domicilio, che sia effettuata regolarmente e per una quota consistente del tempo di lavoro in una o più località diverse dal posto di lavoro tradizionale, utilizzando tecnologie informatiche o delle telecomunicazioni;

b) «centro di telelavoro» un edificio, o parte di esso, dotato di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, predisposto per il telelavoro, i cui posti di lavoro siano concessi in locazione alle imprese per i propri dipendenti o lavoratori autonomi.

Art. 2.

(Principi generali)

1. Lo Stato italiano promuove lo sviluppo del telelavoro come strumento per l'aumento dell'occupazione, l'inserimento ed il mantenimento nel mercato del lavoro delle fasce deboli della popolazione, in particolare nelle aree depresse del Paese, per una crescita economica ecocompatibile e per la riduzione dell'inquinamento dovuto al traffico automobilistico.

Art. 3.

(Obiettivi)

1. Lo Stato adotta le misure necessarie a:

a) promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro;

b) potenziare la competitività industriale incentivando l'adozione del telelavoro nelle imprese private e nella pubblica amministrazione;

c) aumentare le competenze e le capacità professionali dei lavoratori tramite meccanismi tradizionali ed innovativi di formazione ed orientamento;

d) promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro basate sul telelavoro nel settore privato e pubblico;

e) aumentare, tramite il telelavoro, l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese.

Art. 4.

(Strumenti e organi per lo sviluppo del telelavoro)

1. Ai fini di cui all'articolo 3, è istituita la Commissione per lo sviluppo del telelavoro (COSTEL), disciplinata dall'articolo 5. La Commissione ha il compito di:

a) presiedere alla valutazione e selezione dei progetti di sperimentazione, adozione e diffusione del telelavoro presentati da imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, dalle associazioni di volontariato e dagli enti pubblici, per i quali sia richiesto un contributo statale, nell'ambito dei fondi disponibili. A tale scopo la COSTEL approva un regolamento contenente le disposizioni per la presentazione dei progetti stessi;

b) monitorare, anche con il concorso degli uffici periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il buon andamento dei progetti cui sia stato attribuito un finanziamento statale;

c) approfondire, tramite studi e ricerche svolti autonomamente o in collaborazione con enti e istituti di ricerca, l'impatto del telelavoro sotto il profilo sia dello sviluppo economico sia della accettabilità sociale;

d) predisporre annualmente, sentite le associazioni sindacali e imprenditoriali, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge;

e) svolgere attività consultiva, di indirizzo e di supporto informativo sul telelavoro a favore di imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, e associazioni di volontariato, nonché favorire la conoscenza delle iniziative intese allo sviluppo del telelavoro mutate dagli Stati membri dell'Unione europea.

2. La COSTEL, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, è autorizzata, nell'ambito delle disponibilità ad essa attribuite, ad effettuare spese per studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi, partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti, servizi, centri di gestione dei servizi e quanto altro necessario per conseguire i predetti obiettivi.

Art. 5.

(Istituzione e organizzazione della COSTEL)

1. La COSTEL è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composta da tredici membri compreso il presidente, non necessariamente dipendenti della pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in materia di telelavoro e di nuove tecnologie, esperti in diritto del lavoro, sociologia, ingegneria, urbanistica, scienza dell'educazione e scienza delle comunicazioni.

2. La COSTEL, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di una apposita

struttura messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'organico di supporto della COSTEL non può superare il numero di quaranta unità, di cui almeno la metà dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso la COSTEL è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. La restante parte dell'organico, purchè relativo a professionalità e competenze indispensabili al funzionamento della COSTEL, può essere completata ricorrendo a contratti a tempo determinato.

4. Le spese di funzionamento della COSTEL sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è emanato il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della COSTEL e la disciplina della gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

(Presentazione dei progetti alla COSTEL)

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla COSTEL dai proponenti dei progetti, corredate, oltre che di quanto previsto dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, dei seguenti documenti:

a) nel caso di progetti di creazione di nuovi posti di telelavoro o di trasformazione di lavori tradizionali in telelavoro, di

una relazione tecnica illustrativa del progetto e del numero dei centri di telelavoro che si intendono attivare, della durata dell'esperienza qualora si tratti di sperimentazione a termine, e dei benefici attesi sotto il profilo sociale e della pubblica utilità;

b) nel caso di corsi di alfabetizzazione informatica e di formazione al telelavoro, di una relazione sulla tipologia e sul numero dei frequentatori del corso e sul programma dello stesso;

c) del preventivo di spesa;

d) della dichiarazione di accettazione del telelavoro da parte dei lavoratori coinvolti nella sperimentazione;

e) per le imprese con oltre quindici dipendenti, di copia dell'accordo sindacale sul telelavoro stipulato con le organizzazioni sindacali aziendali o territoriali maggiormente rappresentative. L'accordo deve contenere i seguenti punti: durata; numero di lavoratori coinvolti; criteri di ammissione al telelavoro; criteri di rescissione dal telelavoro; diritti specifici applicabili ai telelavoratori.

2. La COSTEL dà priorità:

a) ai progetti tesi alla creazione di nuovi posti in telelavoro, anche se a tempo parziale, nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni;

b) ai progetti tesi a costruire telecentri multiscope che mettano in grado le imprese di ricorrere al telelavoro;

c) ai progetti finalizzati alla soluzione delle difficoltà di inserimento o mantenimento nel mondo del lavoro di portatori di *handicap*, di soggetti svantaggiati e di lavoratori e lavoratrici a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e comunque compresi in liste di mobilità;

d) ai progetti presentati da imprese o cooperative ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e della legge 24 maggio 1977, n. 227.

3. I progetti approvati dalla COSTEL sono ammessi al finanziamento entro un mese dall'inizio della sperimentazione.

Art. 7.

(Importo dei finanziamenti)

1. I progetti ritenuti ammissibili dalla COSTEL sono finanziati secondo le seguenti modalità:

a) per la creazione di nuova occupazione attraverso il telelavoro, ovvero in aggiunta all'organico aziendale, è concesso un finanziamento iniziale pari al 50 per cento della spesa relativa alle attrezzature necessarie per il telelavoro e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla COSTEL per l'anno in corso per ciascun progetto di trasformazione di lavoro tradizionale in telelavoro. Il secondo e il terzo anno, qualora l'esperienza di telelavoro sia ancora in corso, è attribuito un finanziamento a parziale rimborso delle spese di telecomunicazione sino all'importo massimo stabilito annualmente dalla COSTEL;

b) per la trasformazione di posti di lavoro tradizionali in telelavoro è concesso un finanziamento iniziale pari al 50 per cento del maggior costo dovuto alle attrezzature aggiuntive indispensabili per poter svolgere il telelavoro e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla COSTEL per l'anno in corso per ciascun progetto di trasformazione di lavoro tradizionale in telelavoro. Il secondo e il terzo anno, qualora l'esperienza di telelavoro sia ancora in corso, è attribuito un finanziamento a parziale rimborso delle spese sino ad un importo massimo pari al 50 per cento di quello stabilito alla lettera a);

c) per la realizzazione di progetti tesi a costruire telecentri multiscope che mettano in grado più imprese di ricorrere al telelavoro è corrisposto un contributo iniziale pari al 50 per cento della spesa ritenuta congrua dalla COSTEL, visti anche gli importi di spesa previsti nel progetto per ciascuna

postazione di lavoro realizzata, oltre ad un contributo accessorio per i primi due anni pari a quello stabilito alla lettera *a*), per ciascun lavoratore che utilizza con regolarità e per almeno cinquanta giorni all'anno il telecentro;

d) per l'istituzione di corsi di alfabetizzazione telematica e di formazione al telelavoro è previsto un finanziamento in ragione di lire 3.000 per ciascuna ora di lezione sino ad un massimo di lire 30 milioni per ciascun corso. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli importi sono rivalutati annualmente dalla COSTEL tenendo conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi, con la sola esclusione di quelli previsti per i contratti di solidarietà espansivi e per i contratti di formazione e lavoro.

Art. 8.

(Telelavoro nella pubblica amministrazione)

1. Il Ministro per la funzione pubblica, di intesa con la COSTEL e con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una verifica delle attività della pubblica amministrazione che possono essere utilmente svolte attraverso il telelavoro, sia presso l'abitazione dei dipendenti che presso appositi telecentri multiscopo.

2. Entro sei mesi dalla verifica di cui al comma 1 si procede:

a) alla predisposizione, da parte del Ministro per la funzione pubblica con l'assistenza della COSTEL, dei progetti di telelavoro che riguardano gli enti pubblici;

b) alla sottoscrizione, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, di accordi sindacali nazionali che identifichino i criteri di se-

lezione dei dipendenti ammessi a domanda al telelavoro, nonché la durata minima e massima del programma di sperimentazione nella pubblica amministrazione e il tempo minimo di permanenza presso la sede tradizionale dell'ufficio;

c) alla predisposizione dei mezzi tecnici per il telelavoro o dei contratti di affitto delle postazioni di telelavoro utilizzate dai dipendenti.

3. Gli enti locali che avviano sperimentazioni di telelavoro per i propri dipendenti considerate ammissibili dalla COSTEL possono usufruire, in aggiunta ai finanziamenti previsti all'articolo 7, di ulteriori finanziamenti il cui importo è stabilito dalla COSTEL.

Art. 9.

(Sperimentazione di centri di telelavoro)

1. Nel corso del primo anno di attività la COSTEL concorre al finanziamento di un programma di sperimentazione finalizzato alla realizzazione di cinque centri di telelavoro. A tale scopo è bandito un concorso per la presentazione, da parte delle amministrazioni comunali, dei progetti di massima per la realizzazione di tali centri, che devono essere di proprietà di consorzi composti da soggetti pubblici e privati. Nella valutazione dei progetti è data precedenza a quelli intesi ad incrementare i livelli occupazionali dell'area prescelta o a delocalizzare attività lavorative verso i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

2. L'importo del finanziamento concesso ai sensi del comma 1 non può eccedere lire 2 miliardi per ciascun centro di telelavoro e comunque il 50 per cento del costo totale risultante dal progetto approvato.

3. La COSTEL predispone, per i tre anni successivi alla realizzazione dei centri, un monitoraggio sulla loro attività, con particolare riguardo ai livelli di utilizzo delle po-

stazioni di telelavoro e all'impatto sul territorio e sull'occupazione.

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge è attribuito alla CO-STEL un finanziamento di lire 15 miliardi per l'anno 1998, 30 miliardi per il 1999 e 40 miliardi per il 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. All'onere derivante dal programma di sperimentazione di cui all'articolo 8, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

